



*Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale della Campania*  
*Via Ponte della Maddalena, 55 - Napoli*  
*Area Legale e del Contenzioso*

Prot. 12046

Napoli, 6 luglio 2010

Dirigenti scolastici  
**REGIONE CAMPANIA**

E p.c. Dirigenti Uffici Dirigenziali  
Territoriali  
**REGIONE CAMPANIA**

E p.c. Avvocatura Distrettuale  
dello Stato  
**NAPOLI**

E p.c. Avvocatura Distrettuale  
dello Stato  
**SALERNO**

Oggetto: Contenzioso giurisdizionale – Relazioni difensive

In relazione al notevole contenzioso che grava sulle Istituzioni scolastiche in tema di infortuni alunni e personale della scuola nonché in materia di rapporti di lavoro e di procedure esecutive, nel richiamare le direttive al riguardo impartite, da ultime le circolari n. 3107 del 27/06/2007 e n. 11087 del 23/06/2010, **si rappresenta** - ancora una volta - **che le SS. LL. devono inviare con ogni immediatezza ampia, articolata e documentata memoria difensiva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato non appena viene notificato l'atto di citazione in giudizio.**

Ovviamente, nell'oggetto della comunicazione va indicato il numero di contenzioso ed il cognome dell'Avvocato al quale la vertenza è stata assegnata.

**I citati elementi sono essenziali per consentire all'Avvocatura Distrettuale la corretta ed efficace difesa dell'Amministrazione, potendosi prospettare anche una responsabilità per danno erariale ove il contenzioso dovesse risolversi sfavorevolmente all'Amministrazione per la mancanza dei predetti dati.**


Invero, dall'esame degli atti che pervengono a questo Ufficio e dai rilievi dell'Avvocatura Distrettuale, si è riscontrato che – troppo spesso – gli atti difensivi non sono esaustivi e comportano non poche difficoltà nell'articolazione delle costituzioni in giudizio.

Con l'occasione, **si ritiene utile segnalare** – ancora una volta – **le circolari ministeriali n. 7267 del 9/11/2001, n. 109 del 9/10/2002, n. 1213/03 del 31/03/2003 nonché la propria circolare 3107 del 27/06/2007 relative al patrocinio legale delle Amministrazioni Pubbliche.**

Si ribadisce, pertanto, **l'obbligo** in capo all'Amministrazione statale e, quindi anche alle Istituzioni scolastiche, di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con il conseguente **divieto** di affidare il patrocinio ad Avvocati del libero Foro e sull'argomento **si evidenzia**, altresì, il paragrafo 1 - "*Attività contenziosa*" - della citata circolare n. 3107/2007.

Tanto premesso, si invitano i Dirigenti degli Uffici Territoriali ad assicurare ogni utile supporto ai Dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luciano Chiappetta)



Oggetto: Contenzioso giurisdizionale - Relazioni difensive

In relazione al notevole contenzioso che grava sulle Istituzioni scolastiche in tema di infanzia alunni e personale della scuola nonché in materia di rapporti di lavoro e di personale docente, nel richiamare le direttive al riguardo impartite, da ultime le circolari n. 3107 del 27/06/2007 e n. 11087 del 23/06/2010, si rappresenta - ancora una volta - che le SS. LL. devono inviare con ogni immediatezza ampia, articolata e documentata memoria difensiva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato non appena viene notificato l'atto di citazione in giudizio.

Ovviamente, nell'oggetto della comunicazione va indicato il numero di contenzioso ed il cognome dell'Avvocato al quale la vertenza è stata assegnata.

